

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1404 del 06 giugno 2008

Apertura dei termini e disposizioni per il riconoscimento ai sensi dell'art. 19, L.R. 10/90 di corsi professionali annuali, biennali e triennali dell'attività libera e/o prevista da leggi speciali. Anno 2008.

[Formazione professionale e lavoro]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore Regionale alle Politiche dell'Istruzione e della Formazione Elena Donazzan, riferisce quanto segue:

Con deliberazione della Giunta regionale n. 583 del 11 marzo 2008 è stato approvato il Piano annuale degli interventi annuali in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all'occupazione per il periodo 2007-2008.

Tra le azioni classificabili nelle aree della formazione superiore e continua è prevista la formazione per abilitazioni professionali specifiche o per aggiornamento professionale finalizzata al conseguimento di una qualifica o di una specializzazione o all'ottenimento di patenti di mestiere o autorizzazioni per l'esercizio di attività professionali.

Si tratta di azioni formative dell'attività libera e/o previste da leggi speciali, riconosciute ex art. 19, L.R. 10/90, necessarie per ottenere i suddetti brevetti e patentini o per "dare vita ad un'attività imprenditoriale e/o professionale riconosciuta".

In questa sede si propone, quindi, di procedere al riconoscimento ex art. 19 della L.R. n. 10/90, modificata dalla L.R. n. 10/91, di percorsi formativi finalizzati al rilascio di un attestato finale, in conformità con quanto disposto dalla programmazione annuale delle attività formative di cui sopra e senza oneri a carico del bilancio regionale.

Il riconoscimento di cui alla normativa succitata si riferisce ad interventi finalizzati al rilascio di qualifiche professionali, di specializzazione o di abilitazioni conformi ai vigenti indirizzi di programmazione regionale.

Per l'ammissione a tale riconoscimento i contenuti dei progetti formativi dei corsi debbono risultare congrui e conformi ai criteri fissati dalla Giunta Regionale ovvero, per i corsi disciplinati da leggi speciali, ai contenuti specifici delle disposizioni regolamentari statali e/o regionali vigenti.

In particolare, per i corsi di estetista, ai sensi del parere dell'Istituto Superiore della Sanità del 7 Marzo 2005, n. 12482, l'uso del laser (qualunque tipologia) nell'attività di estetica è riservata a personale medico, a pena di revoca dell'autorizzazione allo svolgimento del corso. Inoltre, nel progetto, deve essere documentata la qualità della preparazione teorico-pratica impartita nell'impiego di elettrodepilatori per l'attività di elettrodepilazione, al fine di dimostrare la competenza non solo nell'utilizzazione delle apparecchiature ma anche nella valutazione e, per quanto possibile, prevenzione di eventuali effetti secondari e/o i pericoli connessi con il loro uso.

Non sono infine ammissibili percorsi formativi nell'ambito di attività socio-sanitarie, terapeutiche o riabilitative, ai sensi dell'art. 2, Legge 23 Dicembre 1978, n. 833.

In ogni caso l'attestato non abilita allo svolgimento di attività, comunque svolta, nell'ambito sanitario e in ogni caso di prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro; di diagnosi e di cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata; di riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica; di igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono la salute dell'uomo, della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci.

Possono proporre progetti formativi gli Organismi di Formazione professionale accreditati per gli ambiti della Formazione Superiore e/o della Formazione Continua, iscritti nell'elenco regionale ai sensi della L.R. 19/02, anche in partenariato con Organismi di Formazione non accreditati, ai sensi della DGR n. 359 del 13 Febbraio 2004.

Possono, altresì, proporre progetti formativi Organismi di Formazione non iscritti nel predetto elenco, purchè abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito della Formazione Superiore e/o della Formazione Continua ai sensi della DGR n. 359/2004. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 60 giorni successivi alla

data di scadenza del presente avviso, fermo restando che - secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004 - la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione. In tale modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell'atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Si propone, infine, di approvare l'attestato di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di acconciatore di cui all'art. 3, comma 1 lettera a) Legge 17 agosto 2005 n. 174.

In allegato al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, vengono pertanto proposti all'approvazione della Giunta Regionale i seguenti allegati:

- **Allegato A** - Bando per la presentazione e la realizzazione di interventi di formazione professionale per corsi professionali annuali, biennali e triennali dell'attività libera e/o prevista da "leggi speciali" - Anno 2008, ai sensi dell'art. 19, L. R. 10/90 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Allegato A1** - Fac - simile di domanda per l'ammissione al riconoscimento degli interventi formativi di cui al bando allegato A;
- **Allegato B** - Formulario per la presentazione delle proposte formative;
- **Allegato C** - Adempimenti amministrativi ed organizzativi per la realizzazione degli interventi formativi;
- **Allegato D** - Schema di atto di adesione che gli Enti gestori dovranno sottoscrivere prima dell'avvio dell'attività.
- **Allegato E** - Attestato di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di acconciatore di cui all'art. 3, comma 1 lettera a) Legge 17 agosto 2005 n. 174.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale e comunitaria;
- Vista la L. 845/78 - "Legge quadro in materia di formazione professionale";
- Viste le L. R. 10/90 e 10/91 in materia di formazione e orientamento professionale, nonché la L.R. 19 del 9 Agosto 2002 di istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione professionale;
- Vista la DGR n. 113 del 21 gennaio 2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L. 4 Gennaio 1990, n. 1 e la L.R. 29/91;
- Vista la Legge 17 Agosto 2005, n. 174 e la Dgr n. 1272 dell'8 Maggio 2007;
- Visto il Decreto del Ministro della Sanità 28 Ottobre 1992;
- Visto il parere dell'Istituto Superiore della Sanità del 7 Marzo 2005, n. 12482;
- Visto il parere del Ministero della Salute prot. 0017723-P- del 28/04/2008;
- Vista l'art. 2, Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;
- Visti i Decreti del Ministro del Lavoro e la Previdenza Sociale e del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 12 Agosto 1968, 1 Marzo 1974 e 7 Febbraio 1979;]

delibera

1. di approvare conseguentemente:

- ◆ **Allegato A** - Bando per la presentazione e la realizzazione di interventi di formazione professionale per corsi professionali annuali, biennali e triennali dell'attività libera e/o prevista da "leggi speciali" - Anno 2008, ai sensi dell'art. 19, L. R. 10/90 e successive modificazioni e integrazioni;
 - ◆ **Allegato A1** - Fac - simile di domanda per l'ammissione al riconoscimento degli interventi formativi di cui al bando allegato A;
 - ◆ **Allegato B** - Formulario per la presentazione delle proposte formative;
 - ◆ **Allegato C** - Adempimenti amministrativi ed organizzativi per la realizzazione degli interventi formativi;
 - ◆ **Allegato D** - Schema di atto di adesione che gli Enti gestori dovranno sottoscrivere prima dell'avvio dell'attività,
 - ◆ **Allegato E** - Attestato di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di acconciatore di cui all'art. 3, comma 1 lettera a) Legge 17 agosto 2005 n. 174.
- parti integranti del presente provvedimento, per la presentazione di progetti formativi riguardanti interventi di formazione per corsi professionali annuali, biennali e triennali dell'attività libera /o prevista da "leggi speciali" - Anno 2008, ai sensi dell'art. 19, L.R. 10/90 e successive modificazioni;

2. di prendere atto di quanto disposto dall'Istituto Superiore della Sanità con propria nota n. 12482 del 7 Marzo 2005 per le motivazioni di cui in premessa;

3. di stabilire che i percorsi formativi approvati dovranno riportare i contenuti minimi formativi previsti dal bando **Allegato A** ed essere avviati entro il 31 Dicembre 2008, pena il non riconoscimento del corso approvato;
4. di stabilire che i percorsi formativi annuale (QAN-QAP-QSPE) dovranno concludersi entro il 31 agosto 2009 e i percorsi formativi biennali o triennali (solo corsi di cui al D.M. 28 ottobre 1992) dovranno concludersi entro il mese di agosto di ciascun anno formativo;
5. di non ammettere percorsi formativi nell'ambito di attività socio-sanitarie, terapeutiche o riabilitative, ai sensi dell'art. 2, Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 per quanto indicato in premessa;
6. di disporre che i costi derivanti dalla frequenza ai succitati percorsi formativi saranno a carico dei soggetti frequentanti i medesimi corsi e che non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale;
7. di demandare al Dirigente Regionale della Direzione Formazione l'assunzione di ogni e qualsiasi provvedimento necessario per l'attuazione del presente deliberato nel quadro anche dei principi di cui alla L.R. 1/97 e dell'art. 4, L. 59/97.